



**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il giudice delegato,

visto il ricorso depositato in data 11 ottobre 2021 con il quale Rizzo Antonino, coadiuvato dall'Avv. Antonino Romeo in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 78 e 9 L. 3/2012;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti previsti dai citati articoli si è fissata udienza, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012;

rilevato che a tale udienza del 18.01.2022, poi rinviata al 2.02.2022 l'Avv. Romeo ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la proposta, e che nessun dissenso è pervenuto;

rilevato che è stata trasmessa ai creditori, ai sensi dell'art. 12 co. 1 L.3/12, a cura dell'organismo di composizione della crisi, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti ex art. 11 co.2 L.3/12, affinché, nei dieci giorni successivi al ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni; rilevato che all'esito di tale riscontro, ed a seguito dell'invio di relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, è emerso che nessuna contestazione è stata sollevata, di talché si può procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi del co.2 art.12 L.3/12;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla omologazione del piano, così come presentato; in particolare, quanto ai presupposti soggettivi ed oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura va rilevato che essi appaiono sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art.10 L.3/12; la natura dell'indebitamento, poi, rende palese la legittimità dell'accesso alla procedura speciale, trattandosi di persona fisica sovraindebitata che non svolge attività di impresa;

rilevato che l'accordo prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 158.256,16, il pagamento integrale dei creditori prededucibili e delle spese mantenimento dei figli, il pagamento parziale pari al 70% dei crediti fiscali privilegiati e il pagamento della parte privilegiata degradata e dei chirografari nella misura del 20%;

ritenuto che nella specie il credito privilegiato può essere oggetto di falcidia in quanto, come emerge dalla relazione dell'organismo, il patrimonio dell'istante è incapiente;

che l'attivo messo a disposizione corrisponde alla retribuzione mensile, comprensiva di tredicesima mensilità, netta di euro 1800,00 da cui detrarre le spese mensili di euro 246,00; ritenuto che l'attestatore ha infatti, con motivazione congrua ed esaustiva, nella relazione conclusiva del 21/7/17 rappresentato le cause del sovraindebitamento, ed attestato la fattibilità dell'accordo, formulando un giudizio prognostico positivo, stante la natura indeterminata del rapporto di lavoro; inoltre ha confermato l'attestatore l'insussistenza di migliori soluzioni alternative, rispetto alla proposta di accordo formulata, nell'incapienza del patrimonio del ricorrente;

l'assenza di opposizioni rende palese come sia stata raggiunta la percentuale del 60% dei consensi dei creditori, conformemente al disposto dell'art. 11 comma 2 l.3/12;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che l'accordo debba essere omologato; quanto alle modalità esecutive dell'accordo esse, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse alla debitrice, che dovrà adempiere con le modalità descritte nella proposta sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

visto l'art. 12 l.3/12;

**P.Q.M.**

Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da Rizzo Antonino depositato in data 11 ottobre 2021;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sull'albo del Tribunale e sul sito Astegiudiziarie.it.

Roma, 3 febbraio 2022

il giudice delegato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 3/2/2022